



## ORDINANZA N. 24 DEL 05/06/2026

Settore proponente: Area Tecnica

**OGGETTO: APERTURA AL PUBBLICO DEL SITO NATURALISTICO DEI “SERRAI DI SOTTOGUDA” PER LA STAGIONE ESTIVA 2026 E DISCIPLINA DELLE RELATIVE MODALITÀ DI ACCESSO E FRUIZIONE**

### Il Responsabile del Servizio Tecnico

**Premesso che:**

- il sito naturalistico dei Serrai di Sottoguda costituisce un ambito di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico, ambientale, turistico e identitario per il Comune di Rocca Pietore e per il territorio della Val Pettorina;
- il sito è stato interessato, negli anni successivi agli eventi calamitosi verificatisi sul territorio, da interventi di ripristino, riqualificazione e messa in sicurezza finalizzati a consentirne nuovamente la fruizione pubblica regolamentata;
- con verbale in data 03.04.2025, Veneto Acque S.B.p.A., in qualità di soggetto attuatore degli interventi, ha proceduto alla consegna al Comune di Rocca Pietore delle opere eseguite nel tratto del sito naturalistico dei Serrai di Sottoguda, compreso dalla progressiva 0,00 m in località Sottoguda fino alla progressiva 1.080,00 m, in corrispondenza della passerella “Franzei”, come meglio individuato negli atti tecnici conservati agli atti dell’Ente;
- con successiva comunicazione acquisita al protocollo comunale n. 4208 del 16.06.2025, Veneto Acque S.B.p.A., richiamando il predetto verbale di consegna, ha comunicato l’avvenuta ultimazione delle opere di finitura del percorso naturalistico nel tratto compreso tra la progressiva 1.080,00 m, in corrispondenza della passerella “Franzei”, e la progressiva 1.480,00 m, in corrispondenza della sorgente “Ceva”, precisando che detto tratto, come previsto nel medesimo verbale, si intende consegnato all’Amministrazione Comunale;
- con verbale in data 04.06.2026, Veneto Acque S.B.p.A., in qualità di soggetto attuatore degli interventi, ha proceduto alla consegna anticipata al Comune di Rocca Pietore delle opere eseguite nel tratto del sito naturalistico dei Serrai di Sottoguda, compreso tra la progressiva 1.480,00 m e la progressiva 1.700,00 m, come meglio individuato negli atti tecnici conservati agli atti dell’Ente;
- conseguentemente, il percorso naturalistico dei Serrai di Sottoguda risulta nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale nei tratti sopra indicati, ferma restando la necessità di disciplinarne l’apertura e la fruizione pubblica secondo modalità compatibili con le caratteristiche del sito e con le esigenze di sicurezza, tutela e corretta conservazione delle opere;
- il sito, per la propria conformazione naturale e per le caratteristiche morfologiche della forra, presenta elementi di particolare delicatezza connessi, tra l’altro, alla presenza di pareti rocciose, al corso del torrente Pettorina, alle condizioni meteorologiche, idrogeologiche e nivologiche, nonché alla necessità di garantire una fruizione ordinata e compatibile con la sicurezza dei visitatori e la tutela delle opere realizzate;
- per la stagione estiva 2026 l’Amministrazione comunale ha previsto l’apertura al pubblico del sito mediante modalità di accesso regolamentato, con presidio dei varchi, controllo dei flussi, contingentamento delle presenze e bigliettazione, secondo le tariffe e le modalità approvate dall’Amministrazione comunale e secondo l’organizzazione stabilita dal Comune;



Comune di Rocca Pietore  
Provincia di Belluno  
Comun de la Ròcia  
Provincia de Belum

---

- per tali ragioni si rende necessario disciplinare le modalità di apertura e fruizione del sito, individuando il periodo e gli orari di accesso, il tratto aperto al pubblico, il limite massimo di presenze contemporanee, le principali prescrizioni comportamentali e le condizioni in presenza delle quali l'accesso può essere sospeso, limitato o interdetto;

**Considerato che:**

- il Comune di Rocca Pietore intende procedere all'apertura al pubblico del sito naturalistico dei Serrai di Sottoguda per la stagione estiva 2026;
- l'apertura al pubblico deve avvenire esclusivamente nei limiti del tratto effettivamente fruibile, delimitato e accessibile, con esclusione delle aree interdette, delle zone non aperte al pubblico, degli eventuali tratti soggetti a manutenzione, controllo tecnico o limitazione temporanea;
- è necessario stabilire in via preventiva le condizioni generali di apertura e fruizione del sito, al fine di garantire:
  - la tutela dell'incolumità pubblica;
  - la corretta conservazione delle opere;
  - la tutela dell'ambiente naturale;
  - l'ordinato accesso dei visitatori;
  - la possibilità di sospendere o limitare tempestivamente l'accesso in caso di condizioni di rischio o criticità;
- il sito potrà essere aperto al pubblico solamente in presenza di condizioni compatibili con la fruizione in sicurezza, da valutarsi anche sulla base delle condizioni meteorologiche, idrologiche, geologiche, nivologiche, manutentive e organizzative;
- risulta necessario fissare un limite massimo di presenze contemporanee all'interno del sito, individuato in n. 400 persone, salvo diverse e successive determinazioni dell'Amministrazione comunale sulla base di valutazioni tecniche, organizzative o di sicurezza;
- l'accesso al sito dovrà avvenire esclusivamente dai varchi autorizzati e secondo le modalità stabilite dal Comune;
- il Comune mantiene in ogni momento la facoltà di disporre la sospensione, limitazione o chiusura totale o parziale del sito, anche con effetto immediato, qualora ricorrano condizioni tali da rendere non opportuna o non sicura la fruizione pubblica;

**Ritenuto:**

- di disporre l'apertura al pubblico del sito naturalistico dei Serrai di Sottoguda per la stagione estiva 2026;
- di disciplinare le modalità di accesso e fruizione del sito, stabilendo le prescrizioni necessarie a tutela della sicurezza dei visitatori, della conservazione delle opere e dell'ambiente naturale;
- di subordinare l'apertura giornaliera del sito alla verifica della sussistenza di condizioni compatibili con la fruizione pubblica;
- di individuare le principali ipotesi nelle quali l'accesso al sito dovrà essere sospeso, limitato o vietato;

**Visti:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare l'art. 107, in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza e dei responsabili dei servizi;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l'art. 3, in materia di motivazione del provvedimento amministrativo;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;



- gli atti tecnici e amministrativi conservati agli atti del Comune;
- il Piano di uso e manutenzione dell'opera;

## ORDINA

### 1. Apertura al pubblico del sito

È disposta l'apertura al pubblico del sito naturalistico dei Serrai di Sottoguda per la stagione estiva 2026, a decorrere **dal giorno sabato 06 giugno 2026 e fino al giorno domenica 20 settembre 2026 compreso**, salvo proroghe, modifiche, sospensioni, limitazioni o chiusure disposte dal Comune di Rocca Pietore.

L'apertura riguarda esclusivamente il tratto del sito reso fruibile, delimitato e accessibile al pubblico.

È vietato l'accesso alle aree non aperte al pubblico, ai tratti interdetti, alle zone di manutenzione, controllo tecnico o monitoraggio, nonché a qualsiasi area non espressamente destinata alla fruizione dei visitatori.

### 2. Giorni e orari di apertura

Il sito è aperto al pubblico, di norma, **dal 06 giugno 2026 al 20 settembre 2026 compreso**, tutti i giorni, festivi compresi, **dalle ore 09:00 alle ore 18:00**.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare il periodo, i giorni e gli orari di apertura in relazione a esigenze tecniche, manutentive, organizzative, meteorologiche, idrogeologiche, nivologiche, ambientali, di sicurezza o di pubblico interesse.

L'accesso al sito fuori dagli orari di apertura è vietato, salvo autorizzazione del Comune o necessità connesse a controlli, manutenzioni, soccorso, vigilanza, emergenza o pubblico servizio.

### 3. Modalità di accesso

L'accesso al sito è consentito esclusivamente dai varchi autorizzati di Sottoguda e Malga Ciapela ed è subordinato al possesso di valido titolo di ingresso, da conservare durante tutta la permanenza, secondo le tariffe e le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale.

L'accesso è altresì subordinato:

- al rispetto della presente ordinanza;
- al rispetto della segnaletica presente in loco;
- al rispetto delle indicazioni impartite dal personale incaricato dal Comune o comunque preposto alla regolazione dell'accesso e della fruizione;
- all'utilizzo delle dotazioni di sicurezza prescritte, compreso il casco protettivo;
- al rispetto del limite massimo di presenze contemporanee all'interno del sito;
- alla permanenza esclusivamente lungo il percorso aperto al pubblico.

L'accesso è sconsigliato a soggetti con ridotta capacità motoria, problemi cardiocircolatori, respiratori o altre condizioni incompatibili con le caratteristiche del percorso, salvo adeguata valutazione delle proprie condizioni personali.

Il Comune può prevedere modalità di accesso regolamentato, prenotazione, bigliettazione, controllo dei flussi o altre forme organizzative ritenute necessarie per garantire la corretta fruizione del sito.

### 4. Contingentamento degli accessi

Il numero massimo di persone contemporaneamente presenti all'interno del sito è fissato in **n. 400 persone**.

Al raggiungimento della capienza massima consentita, ulteriori accessi dovranno essere temporaneamente sospesi fino al ripristino di condizioni compatibili con il limite di presenze stabilito.



Il Comune si riserva la facoltà di ridurre temporaneamente il numero massimo di presenze contemporanee in relazione a condizioni meteorologiche, tecniche, organizzative, manutentive, di sicurezza o di particolare afflusso.

## 5. Obblighi dei visitatori

I visitatori sono tenuti a:

- accedere al sito esclusivamente dai varchi autorizzati;
- rispettare gli orari di apertura;
- attenersi alla segnaletica e alle indicazioni ricevute;
- utilizzare correttamente il casco protettivo messo a disposizione per l'accesso al sito, mantenendolo indossato e correttamente allacciato per tutta la permanenza all'interno del percorso e restituendolo al termine della visita;
- permanere esclusivamente sul percorso aperto al pubblico;
- mantenere un comportamento prudente e adeguato alle caratteristiche naturali del luogo;
- evitare soste prolungate in punti stretti, passerelle, varchi, zone di passaggio o aree nelle quali la permanenza possa creare intralcio o pericolo;
- tenere conto che il percorso si sviluppa all'interno di un sito naturale in forra, caratterizzato dalla presenza di pareti rocciose, e prestare pertanto particolare attenzione al rischio di caduta massi, nonché alle condizioni del percorso e dell'ambiente circostante;
- prestare particolare attenzione al rischio di scivolamento, soprattutto in presenza di pavimentazione bagnata, umida, ghiacciata o comunque resa scivolosa dalle condizioni meteorologiche o ambientali;
- utilizzare, durante tutta la permanenza, calzature e abbigliamento adeguati alle caratteristiche del percorso e alle condizioni del sito;
- condurre eventuali animali d'affezione esclusivamente al guinzaglio, mantenendone costantemente il controllo ed evitando che possano arrecare pericolo, intralcio o disturbo agli altri visitatori;
- provvedere immediatamente alla raccolta e alla rimozione delle eventuali deiezioni, nel rispetto della pulizia, del decoro e della tutela del sito;
- seguire immediatamente le indicazioni impartite in caso di sospensione, evacuazione, emergenza o chiusura del sito.

I visitatori prendono atto che il sito dei Serrai di Sottoguda costituisce un ambiente naturale montano caratterizzato da rischi residui non integralmente eliminabili mediante opere di protezione, monitoraggio o manutenzione, connessi alle caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, meteorologiche e ambientali del territorio. L'accesso al sito comporta pertanto l'accettazione dei rischi ordinariamente connessi alla frequentazione di un ambiente naturale di montagna.

I gruppi organizzati, le visite guidate e le attività accompagnate sono tenuti ad adottare ogni misura organizzativa necessaria a garantire la sicurezza dei partecipanti e il rispetto delle disposizioni della presente ordinanza.

I minori di anni 14 (quattordici) non possono accedere se non accompagnati da persona maggiorenne che ne assuma la vigilanza e la responsabilità per tutta la permanenza all'interno del sito.

## 6. Divieti

All'interno del sito naturalistico dei Serrai di Sottoguda è vietato:

- accedere fuori dagli orari di apertura;
- accedere da varchi o punti diversi da quelli autorizzati;
- accedere in assenza delle condizioni minime di sicurezza e fruibilità;



- percorrere tratti non aperti al pubblico;
- sostare in aree interdette o comunque non destinate alla fruizione;
- oltrepassare recinzioni, transenne, nastri, barriere, cartelli di divieto o altri dispositivi di delimitazione;
- arrampicarsi, sporgersi, scavalcare parapetti, barriere o elementi di protezione;
- rimuovere, spostare, manomettere o danneggiare segnaletica, delimitazioni, transenne, barriere, parapetti, dispositivi di protezione o strumenti di monitoraggio;
- gettare rifiuti, pietre, oggetti o materiali nel torrente, lungo il percorso, dalle passerelle o verso le pareti rocciose;
- accendere fuochi, utilizzare fiamme libere o porre in essere comportamenti pericolosi per persone, opere, ambiente o infrastrutture;
- accedere o transitare con mezzi motorizzati, biciclette, e-bike, monopattini o altri dispositivi di mobilità, anche se condotti a mano, salvo espressa autorizzazione del Comune per ragioni di servizio, soccorso, manutenzione o controllo;
- effettuare attività di pic-nic, bivacco o consumo organizzato di pasti, nonché posizionare teli, tavoli, sedie, attrezzature o altri materiali non compatibili con la regolare e sicura fruizione del percorso;
- svolgere attività incompatibili con la fruizione naturalistica e pedonale del sito;
- effettuare attività commerciali, promozionali, sportive, escursionistiche organizzate, professionali o di gruppo non previamente autorizzate, ove soggette ad autorizzazione;
- utilizzare droni o altri dispositivi di ripresa aerea in assenza dei titoli, autorizzazioni e condizioni previsti dalla normativa vigente, nonché senza preventivo assenso del Comune per quanto attiene all'utilizzo e alla tutela del sito;
- tenere comportamenti che possano arrecare pericolo, intralcio, disturbo, danneggiamento o pregiudizio alla sicurezza, all'ambiente naturale, alle opere presenti o agli altri visitatori.

#### **7. Condizioni di sospensione, limitazione o chiusura**

Il Responsabile del Servizio Tecnico, anche tramite il personale incaricato e fatta salva la competenza del Sindaco nei casi previsti dalla legge, può disporre in ogni momento, anche con effetto immediato, la sospensione dell'apertura, la limitazione degli accessi o la chiusura totale o parziale del sito.

La sospensione, limitazione o chiusura può essere disposta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di:

- pericolo valanghe di livello pari o superiore a 4 (Forte), come indicato nei bollettini ufficiali diramati dagli organismi competenti;
- emissione di avvisi o bollettini di allerta da parte degli organismi competenti, con particolare riferimento al Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto, per rischio idrogeologico, idraulico, temporali, vento forte, valanghivo o altri fenomeni rilevanti per la sicurezza del sito;
- allerta meteo di livello almeno arancione relativa al territorio comunale o alla zona di allertamento di riferimento, per fenomeni compatibili con le criticità del sito, ferma restando la possibilità di disporre la sospensione, limitazione o chiusura anche in presenza di allerta gialla qualora, in relazione alle caratteristiche della forra, alle condizioni locali, ai bollettini disponibili o alle valutazioni tecniche effettuate, non risultino garantite condizioni adeguate di sicurezza per la fruizione pubblica;
- eventi meteorologici intensi o avversi, anche se temporanei e/o di breve durata;
- aumento della portata del torrente Pettorina o condizioni idrauliche anomale;
- pericolo di caduta massi, instabilità delle pareti rocciose o criticità geologiche;



- condizioni del percorso tali da determinare rischio di scivolamento, anche per presenza di pavimentazione bagnata, ghiacciata, sdruciolevole o comunque non idonea alla sicura fruizione pubblica;
- danneggiamento di passerelle, parapetti, opere, segnaletica, barriere, impianti, dotazioni o strumenti di monitoraggio;
- necessità di effettuare controlli, sopralluoghi, ispezioni, monitoraggi, manutenzioni ordinarie o straordinarie;
- presenza di cantieri, lavorazioni o attività tecniche incompatibili con la fruizione pubblica;
- indicazioni provenienti da tecnici incaricati, organi di vigilanza, forze dell'ordine, protezione civile o autorità competenti;
- impossibilità di garantire il controllo ordinato degli accessi e della permanenza dei visitatori;
- ogni altra situazione che possa pregiudicare la sicurezza dei visitatori, del personale addetto, dei terzi, dell'ambiente o delle opere presenti.

La chiusura del sito è disposta obbligatoriamente in presenza di allerta rossa emessa dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto per il territorio interessato.

In caso di situazione di pericolo attuale o potenziale, il personale incaricato del presidio, controllo o gestione operativa del sito è autorizzato a sospendere immediatamente gli accessi e a favorire l'allontanamento ordinato dei visitatori, dandone tempestiva comunicazione al Comune.

La riapertura del sito potrà avvenire solo a seguito del venir meno delle condizioni che hanno determinato la sospensione, limitazione o chiusura e previa valutazione favorevole del Comune, anche sulla base delle verifiche tecniche ritenute necessarie.

## **8. Emergenze**

In caso di emergenza, evacuazione o altra situazione di pericolo, i visitatori sono tenuti ad attenersi immediatamente alle indicazioni impartite dal personale incaricato, dagli operatori di protezione civile, dalla Polizia Locale, dalle Forze dell'Ordine e dagli altri soggetti preposti alla gestione dell'emergenza.

## **9. Accessi per servizio, manutenzione, controllo e soccorso**

Restano consentiti, anche al di fuori degli orari di apertura al pubblico e nei limiti delle condizioni di sicurezza:

- gli accessi del personale comunale autorizzato;
- gli accessi dei soggetti incaricati di controlli, sopralluoghi, verifiche tecniche, monitoraggi o manutenzioni;
- gli accessi delle forze dell'ordine;
- gli accessi dei vigili del fuoco;
- gli accessi del personale sanitario;
- gli accessi della protezione civile;
- gli accessi di altri soggetti competenti per ragioni di soccorso, vigilanza, emergenza, manutenzione, controllo o pubblico interesse.

Gli accessi tecnici e di servizio devono avvenire secondo modalità compatibili con le condizioni del sito e, ove necessario, previa comunicazione o coordinamento con il Comune.

## **10. Informazione al pubblico**

Le principali disposizioni relative all'apertura, agli orari, alle modalità di accesso, ai divieti, alle prescrizioni di comportamento, alle avvertenze relative ai rischi connessi alla fruizione del sito e alle eventuali chiusure o limitazioni sono rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, affissione in loco o ulteriori modalità informative ritenute idonee.



Il Comune potrà aggiornare le informazioni relative all'apertura e alla fruizione del sito anche mediante i propri canali istituzionali o altri strumenti di comunicazione al pubblico.

Eventuali variazioni degli orari, sospensioni, limitazioni, chiusure temporanee o ulteriori comunicazioni operative relative alla fruizione del sito potranno essere rese note tramite il sito istituzionale del Comune e/o tramite gli altri canali informativi dell'Ente.

#### **11. Allontanamento e responsabilità**

Chiunque non rispetti la presente ordinanza, la segnaletica presente in loco o le indicazioni impartite dal personale incaricato potrà essere invitato ad abbandonare immediatamente il sito.

In caso di comportamento pericoloso, reiterato, oppositivo o comunque incompatibile con la sicurezza e l'ordinata fruizione del sito, potrà essere disposto l'allontanamento dell'interessato e, ove necessario, richiesto l'intervento degli organi di vigilanza competenti.

Restano ferme le responsabilità individuali, civili, amministrative e penali, per eventuali danni arrecati a persone, cose, opere, dotazioni, ambiente naturale, infrastrutture o beni comunali.

Resta altresì ferma la facoltà del Comune di agire per il risarcimento di eventuali danni subiti e di segnalare agli organi competenti eventuali condotte rilevanti ai fini amministrativi o penali.

#### **12. Vigilanza**

Sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza, per quanto di rispettiva competenza:

- il personale del Comune di Rocca Pietore;
- la Polizia Locale;
- le forze dell'ordine;
- gli organi di vigilanza competenti;
- eventuali soggetti incaricati dal Comune del controllo degli accessi, della custodia, della sorveglianza, della gestione operativa o del supporto alla fruizione del sito, nei limiti delle attività affidate.

#### **13. Disposizioni finali**

La presente ordinanza ha efficacia dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e resta valida per l'intera stagione di apertura estiva 2026, salvo modifiche, integrazioni, sospensioni o revoche.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare, per quanto di competenza, le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Rocca Pietore e sul sito istituzionale dell'Ente.

La presente ordinanza è trasmessa:

- al Sindaco;
- alla Giunta Comunale;
- alla Polizia Locale;
- alla Stazione Carabinieri competente;
- ai Comuni confinanti;
- alla Provincia di Belluno;
- alla Provincia autonoma di Trento;
- agli eventuali soggetti incaricati dal Comune delle attività di controllo, presidio, custodia, manutenzione o supporto alla fruizione del sito.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario entro 120 giorni, nei termini e con le modalità previste



Comune di Rocca Pietore  
Provincia di Belluno  
Comun de la Ròcia  
Provincia de Belum

---

dalla normativa vigente.

**Il Responsabile del Servizio Tecnico**

LORENZO PAOLOCCI

*Documento firmato digitalmente*  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)